



N. 269 - aprile 2021

A.S. 2154 di "Istituzione della Giornata nazionale dello Spettacolo"

Il disegno di legge A.S. 2154, d'iniziativa dei senatori Nencini ed altri, è diretto a istituire la **Giornata Nazionale dello spettacolo** in cui celebrare lo spettacolo in tutte le sue forme.

L'Atto è assegnato alla 7a Commissione permanente (istruzione, cultura) in sede deliberante.

Il provvedimento, che si compone di 5 articoli, prevede, **all'articolo 1**, che detta Giornata nazionale ricada il **24 ottobre di ogni anno**. Come si precisa nella relazione illustrativa, la data è la medesima di quella di approvazione, nel 2020, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui era stata disposta la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

Si tratta, nello specifico, dell'art.1, comma 9, del d.P.C.m. 24 ottobre 2020 di attuazione del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 ("Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19") e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ("Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"). Va al riguardo rilevato che il richiamato provvedimento aveva determinato la nuova chiusura degli spettacoli dopo la riapertura di giugno. Il d.P.C.m. 11 giugno 2020 aveva infatti disposto, all'art.1, comma 1, lettera *m*), la riattivazione, a determinate condizioni, degli spettacoli aperti al pubblico a partire dal 15 giugno 2020, dopo la chiusura disposta dall'art.1, comma 1, lettera *b*), del d.P.C.m. 4 marzo 2020.

Ai sensi dell'**articolo 1, comma 1**, la Repubblica riconosce il 24 ottobre quale Giornata nazionale dello spettacolo come occasione per "celebrare lo spettacolo in tutte le sue forme, gli artisti e i lavoratori del settore" e per "promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione dello spettacolo", nonché riconoscere "il suo ruolo sociale e il suo contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana".

La Giornata non è da considerarsi una ricorrenza festiva, ai sensi del **comma 2**. Questo dispone infatti che essa **non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260**.

Ai sensi della citata legge n. 260 del 1949, si distingue fra la festa nazionale (del 2 giugno) e le ricorrenze festive, in cui si impone l'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici (art.1 e 2), e i giorni considerati "solennità civili", in cui si prevede, fra l'altro, l'orario ridotto negli uffici pubblici e l'imbandieramento dei pubblici edifici (art.3). Si contemplano

obblighi di imbandieramento degli edifici pubblici (peraltro da coordinare con altre disposizioni legislative successive Cfr. DRP 7 aprile 2000, n.121). Inoltre, nei giorni della festa nazionale, del 25 aprile, del 1° maggio e del 4 novembre si prevede il riconoscimento, ai lavoratori che prestino la loro opera nelle suindicate festività, una maggiorazione per il lavoro festivo.

La Giornata nazionale dello spettacolo si aggiunge alla "Giornata Mondiale del teatro", la quale evidentemente, interessa un ambito più circoscritto dell'intero settore.

La Giornata mondiale del teatro, istituita a Vienna nel 1961 dall'istituto internazionale del teatro, si celebra il 27 marzo di ogni anno. Essa mira a richiamare l'attenzione e l'interesse del pubblico sull'importanza del teatro "quale elevata forma di espressione artistica, unica nel suo genere, di alto valore sociale in grado di rafforzare la pace e l'amicizia tra i popoli"¹. Quanto al recepimento nell'ordinamento, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2009, recante l'istituzione della Giornata Mondiale del Teatro, si dispone il riconoscimento a livello nazionale della Giornata Mondiale e si stabilisce che il Ministero per i beni e le attività culturali (ora il Ministero della cultura), la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche in coordinamento con le associazioni nazionali, regionali e provinciali e gli organismi operanti nel settore, assumano, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative, volte a sensibilizzare il pubblico ed in particolare i giovani alla conoscenza ed alla pratica delle arti della scena e a promuovere e valorizzare la funzione educativa e sociale del teatro, quale elevata forma di espressione artistica, fondamentale fattore di diffusione delle tradizioni culturali e di aggregazione e socializzazione delle varie realtà culturali del nostro Paese.

L'articolo 2 reca le **iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale.**

Nello specifico, ai sensi del **comma 1**, lo **Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni** possono promuovere spettacoli, cerimonie, convegni, attività, altri incontri pubblici e più in generale ulteriori iniziative per la promozione dello spettacolo in tutte le sue forme. Tali attività, attivate nell'ambito dell'autonomia e delle competenze spettanti allo Stato e ai richiamati enti territoriali, possono prevedere anche il coinvolgimento di associazioni e di organismi operanti nel settore dello spettacolo.

Il **comma 2** menziona alcuni **luoghi specificamente idonei** ad accogliere le richiamate attività celebrative, nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche esigenze dei soggetti coinvolti. Si tratta delle strutture sanitarie, delle case di cura, degli istituti penitenziari anche minorili e delle scuole di ogni ordine e grado. Con riferimento alle scuole, la disposizione in commento stabilisce che le attività celebrative si collochino in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, che reca norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.

Il richiamato D.lgs. n. 60/2017 attribuisce al sistema nazionale d'istruzione e formazione il compito, fra l'altro, di promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curriculum, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni (art.1, comma 2). A tal fine le istituzioni scolastiche prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico,

¹ Cfr. la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri citata a seguire.

storico-artistico, demoetno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale (art.2, comma 1).

L'articolo 3 istituisce il **premio nazionale per lo spettacolo**, che i prevede sia conferito annualmente in occasione della Giornata nazionale. I requisiti per concorrere al premio, per le diverse categorie, nonché le modalità per la sua attribuzione sono definiti con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Unificata.

Il coinvolgimento della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, pare rispondere alla *ratio* che affida a tutte le componenti della Repubblica (Stato, regioni ed enti locali) le iniziative celebrative in occasione della giornata dello spettacolo. Al riguardo, più in generale, il coinvolgimento delle Regioni nelle attività in esame risulta in linea con il riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, che include fra le materie concorrenti la "promozione e organizzazione di attività culturali".

L'articolo 4 reca la clausola di **invarianza finanziaria**, ai sensi della quale l'attuazione della legge in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate procedono infatti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5 dispone che il disegno di legge **entri in vigore** il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Lugi Fucito

Capo dell'Ufficio ricerche sulle questioni regionali e responsabile della documentazione nei settori dell'istruzione e della cultura